



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404



STAGIONE SPORTIVA 2018 / 2019

COMUNICATO UFFICIALE N°44 DEL 14 GENNAIO 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Segreteria

CALENDARIO CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette, il Calendario del Campionato GIOVANISSIMI PROVINCIALI della stagione sportiva 2018 / 2019, gli indirizzi, i colori sociali, i recapiti telefonici e le località dei rispettivi campi di gioco.

DATE CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI s.s. 2018 / 2019

Inizio campionato : 19 Gennaio 2019
Fine campionato : 27 Aprile 2019
Gara di Finale : Sabato 4 Maggio 2019



INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato è fissato per **SABATO 19 GENNAIO 2019**.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

SALUTO

In considerazione dell'aspetto educativo che tutta l'attività del Settore persegue, avendo essa come obiettivo principale la formazione umana, oltre che tecnica, dei giovani, i Dirigenti ed i Tecnici delle varie Società sono formalmente invitati a fare in modo che, all'inizio ed alla fine di ogni singola gara, tutti i partecipanti salutino il pubblico e si salutino tra di loro con una stretta di mano.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

NUMERO FAX - INDIRIZZO E-MAIL - POSTA CERTIFICATA

Le Società sono invitate a segnalare un numero di fax, un indirizzo e-mail, operativo per tutto l'arco della giornata onde evitare disservizio.

CALENDARIO - INDIRIZZI - CAMPI DI GIUOCO - COLORI SOCIALI

Al presente Comunicato ufficiale, di cui costituiscono parte integrante, si allegano i calendari completi delle gare del Campionato Provinciale Under 15 Giovanissimi con gli indirizzi, i campi di giuoco e i colori sociali, sottolineando che nella redazione del programma delle gare, per quanto possibile, sono state tenute in debito conto le indicazioni fornite dalle singole Società, le quali sono invitate a procedere ad un accurato controllo del calendario e del programma gare, al fine di evitare discordanze tra gli stessi e le disponibilità dei campi nei giorni indicati.

Si evidenzia, comunque, che nella redazione del programma delle gare è stato necessario tenere in debita considerazione l'articolazione dei Campionati maggiori svolgentisi sui campi interessati.

LIMITI DI ETÀ

Si riportano i limiti di età stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale con C.U. n. 1:

Al Campionato Distrettuale Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel **2004** e nel **2005**, (possibilità di impiegare massimo CINQUE giovani che hanno compiuto il 12° anno di età, nati nel 2006 - no 2007).

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA

Secondo le norme stabilite dall'art. 51 delle N.O.I.F., per la formazione delle classifiche, vengono attribuiti:

- TRE punti per la vittoria;
- UN punto per il pareggio;
- ZERO punti per la sconfitta.

AMMENZE A CARICO DI SOCIETÀ' PER INFRAZIONI DISCIPLINARI

Gli Organi Disciplinari infliggono alle Società, per infrazioni disciplinari. Le sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità dei singoli casi.

- RINUNCE A GARE

1ª rinuncia	€ 25,00
2ª rinuncia	€ 51,00
3ª rinuncia	€ 77,00
4ª rinuncia	€ 103,00

N.B. A norma dell'art. 53, comma 8°, delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

TEMPO DI DURATA DELLE GARE

Le gare del Campionato Distrettuale Under 15 Giovanissimi vengono disputate in due tempi di 35' ciascuno.

TEMPO DI ATTESA

Il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **“causa di forza maggiore”**.

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero dovrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo fax (0963 991837) o e-mail (cplnd.vibovalentia@figc.it) **entro le ore 13.00 del quinto giorno antecedente la gara.**

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo fax, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara comporterà l'**addebito di € 10,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

NUMERAZIONI DELLE MAGLIE

In deroga all'art. 72 delle N.O.I.F. , i calciatori possono indossare per tutta la durata della stagione una maglia recante un numero non necessariamente progressivo e senza personalizzazione con il cognome del calciatore che la indossa.

COMUNICATO UFFICIALE

I Comunicati Ufficiali, di norma, verranno pubblicati nella giornata di giovedì direttamente sul sito della L.N.D. - Delegazione Provinciale di Vibo Valentia e potranno essere visionati direttamente al seguente indirizzo internet: **www.crcalabria.it** cliccando sulla Delegazione di Vibo Valentia.

Si rammenta che non è dovere della Delegazione comunicare telegraficamente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sia ai calciatori (anche quelli non espulsi dal campo e quelli colpiti da squalifica per quarta ammonizione), sia ai dirigenti ed alle Società.

Conseguentemente, a conferma di quanto avvenuto nelle precedenti stagioni sportive, questa Delegazione non invierà per posta i propri Comunicati Ufficiali

Inoltre, si rammenta che, a norma delle vigenti disposizioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni e comunicazioni della Delegazione si presumono conosciute con la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali che verrà effettuata mediante affissione all'albo istituito presso la sede della Delegazione Distrettuale ed i provvedimenti in essi riportati hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

POTERI DELLA DELEGAZIONE

Per ragioni di carattere organizzativo, la Delegazione si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi **a far data dal 1° Luglio 2017**, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente

accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo. Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di **9** calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

COLORE DELLE MAGLIE

È fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la Società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro un numero sufficiente per la disputa dell'incontro.

DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D.)

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2018-2019, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;*
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;*
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;*
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.*

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione al Campionato, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva;
- e) per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante tessera rilasciata dalla F.I.G.C.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento e, quindi, anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

In caso di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco possono entrare nel terreno di gioco soltanto se autorizzate dall'arbitro, anche nella eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

Gli arbitri delle gare dei Campionati Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6 : All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis : I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A..

Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina del Campionato Distrettuale Under 15 Giovanissimi è demandata al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo della tassa che deve essere allegata al reclamo a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA.

al Giudice Sportivo Territoriale	€ 52,00
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€ 62,00

OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Oltre alla succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le Norme statutarie della F.I.G.C.-Settore Giovanile e Scolastico, di cui al C.U. n. 1 Nazionale, relativo alla corrente stagione sportiva 2018/2019.

ATTRIBUZIONE PUNTI

3 PUNTI in caso di vittoria;

1 PUNTO in caso di pareggio;

0 PUNTI in caso di sconfitta.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA (ART. 51 DELLE N.O.I.F.)

Le prime classificate di ogni girone disputeranno la finale provinciale.

In caso di parità di punteggio tra due squadre, l'accesso alla finale sarà determinato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

GARA DI FINALE: SABATO 4 Maggio 2019 ORE 16:00 – CAMPO DA DEFINIRE

Si raccomanda alle società di controllare il calendario, in caso di concomitanza con altre gare, di comunicare eventuali variazioni di gara **ENTRO 48 ORE** dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale a questa Delegazione.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vincenzo Insardà



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – S.G.S.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Campionato Giovanissimi Provinciali – “Girone A”
s.s. 2018/2019

1^ Giornata Andata Sabato 19 Gennaio 2019 ore 14:45		
REAL FABRIZIESE	FILADELFIA 93	Domenica 20 ore 10:00 Domenica 20 ore 10:00
REAL PIZZO	SORIANO 2010	
SANT'ONOFRIO	SOCCER GEROCARNE	
RIPOSO	AZZURRA 1998	

2^ Giornata Andata Sabato 26 Gennaio 2019 ore 14:45		
SOCCER GEROCARNE	AZZURRA 1998	Lunedì 28/01 Domenica 27 ore 10:00
SORIANO 2010	SANT'ONOFRIO	
FILADELFIA 93	REAL PIZZO	
RIPOSO	REAL FABRIZIESE	

3^ Giornata Andata Sabato 2 Febbraio 2019 ore 14:45		
REAL PIZZO	REAL FABRIZIESE	Lunedì 4/2
SANT'ONOFRIO	FILADELFIA 93	Venerdì 1/2
AZZURRA 1998	SORIANO 2010	Mercoledì 6/2
RIPOSO	SOCCER GEROCARNE	

4^ Giornata Andata Sabato 9 Febbraio 2019 ore 14:45		
SORIANO 2010	SOCCER GEROCARNE	Domenica 10 ore 10:00
FILADELFIA 93	AZZURRA 1998	Domenica 10 ore 10:00
REAL FABRIZIESE	SANT'ONOFRIO	
RIPOSO	REAL PIZZO	

5^ Giornata Andata Sabato 16 Febbraio 2019 ore 14:45		
SANT'ONOFRIO	REAL PIZZO	Domenica 17 ore 10:00
AZZURRA 1998	REAL FABRIZIESE	
SOCCER GEROCARNE	FILADELFIA 93	
RIPOSO	SORIANO 2010	

6^ Giornata Andata Sabato 23 Febbraio 2019 ore 14:45		
FILADELFIA 93	SORIANO 2010	Mercoledì 27/02
REAL FABRIZIESE	SOCCER GEROCARNE	Domenica 24 ore 10:00
REAL PIZZO	AZZURRA 1998	
RIPOSO	SANT'ONOFRIO	

7^ Giornata Andata Sabato 2 Marzo 2019 ore 14:45		
AZZURRA 1998	SANT'ONOFRIO	Domenica 3 ore 10:00
SOCCER GEROCARNE	REAL PIZZO	
SORIANO 2010	REAL FABRIZIESE	
RIPOSO	FILADELFIA 93	



**F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – S.G.S.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Campionato Giovanissimi Provinciali – “Girone A”
s.s. 2018/2019**

1^ Giornata Ritorno Sabato 9 Marzo 2019 ore 15:00		
FILADELFIA 93 SORIANO 2010 SOCCER GEROCARNE RIPOSO	REAL FABRIZIESE REAL PIZZO SANT'ONOFRIO AZZURRA 1998	Domenica 10 ore 10:00 Lunedì 11/3 Venerdì 8/3

2^ Giornata Ritorno Sabato 16 Marzo 2019 ore 15:00		
AZZURRA 1998 SANT'ONOFRIO REAL PIZZO RIPOSO	SOCCER GEROCARNE SORIANO 2010 FILADELFIA 93 REAL FABRIZIESE	Domenica 17 ore 10:00 Domenica 17 ore 10:00

3^ Giornata Ritorno Sabato 23 Marzo 2019 ore 15:00		
REAL FABRIZIESE FILADELFIA 93 SORIANO 2010 RIPOSO	REAL PIZZO SANT'ONOFRIO AZZURRA 1998 SOCCER GEROCARNE	Domenica 24 ore 10.00 Domenica 24 ore 10.00 Lunedì 25/3

4^ Giornata Ritorno Sabato 30 Marzo 2019 ore 15:00		
SOCCER GEROCARNE AZZURRA 1998 SANT'ONOFRIO RIPOSO	SORIANO 2010 FILADELFIA 93 REAL FABRIZIESE REAL PIZZO	

5^ Giornata Ritorno Sabato 6 Aprile 2019 ore 16:00 (da definire)		
REAL PIZZO REAL FABRIZIESE FILADELFIA 93 RIPOSO	SANT'ONOFRIO AZZURRA 1998 SOCCER GEROCARNE SORIANO 2010	

6^ Giornata Ritorno Sabato 13 Aprile 2019 ore 16:00 (da definire)		
SORIANO 2010 SOCCER GEROCARNE AZZURRA 1998 RIPOSO	FILADELFIA 93 REAL FABRIZIESE REAL PIZZO SANT'ONOFRIO	

7^ Giornata Ritorno Sabato 27 Aprile 2019 ore 16:00 (da definire)		
SANT'ONOFRIO REAL PIZZO REAL FABRIZIESE RIPOSO	AZZURRA 1998 SOCCER GEROCARNE SORIANO 2010 FILADELFIA 93	



**F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – S.G.S.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Campionato Giovanissimi Provinciali – “Girone B”
s.s. 2018/2019**

1^ Giornata Andata Sabato 26 Gennaio 2019 ore 14:45		
JUNIOR TROPEA	REAL VIBO	Martedì 29/01
ROMBIOLESE	FULGOR ZUNGRI	Mercoledì 30/01
SAN CALOGERO	JUNIOR PIZZO	

2^ Giornata Andata Sabato 9 Febbraio 2019 ore 14:45		
FULGOR ZUNGRI	SAN CALOGERO	
REAL VIBO	ROMBIOLESE	Lunedì 11/2
JUNIOR PIZZO	JUNIOR TROPEA	Giovedì 7/2

3^ Giornata Andata Sabato 16 Febbraio 2019 ore 14:45		
ROMBIOLESE	JUNIOR TROPEA	Mercoledì 20/02
SAN CALOGERO	REAL VIBO	
FULGOR ZUNGRI	JUNIOR PIZZO	Domenica 17 ore 10:00

4^ Giornata Andata Sabato 23 Febbraio 2019 ore 14:45		
REAL VIBO	FULGOR ZUNGRI	Lunedì 25/2
JUNIOR TROPEA	SAN CALOGERO	Martedì 26/02
ROMBIOLESE	JUNIOR PIZZO	Mercoledì 27/02

5^ Giornata Andata Sabato 2 Marzo 2019 ore 14:45		
SAN CALOGERO	ROMBIOLESE	Domenica 3 ore 10:00
FULGOR ZUNGRI	JUNIOR TROPEA	Domenica 3 ore 10:00
JUNIOR PIZZO	REAL VIBO	Giovedì 28/2



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – S.G.S.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Campionato Giovanissimi Provinciali – “Girone B”
s.s. 2018/2019

1^ Giornata Ritorno Sabato 9 Marzo 2019 ore 15:00		
REAL VIBO	JUNIOR TROPEA	Lunedì 11/3
FULGOR ZUNGRI	ROMBIOLESE	
JUNIOR PIZZO	SAN CALOGERO	Giovedì 7/3

2^ Giornata Ritorno Sabato 16 Marzo 2019 ore 15:00		
SAN CALOGERO	FULGOR ZUNGRI	
ROMBIOLESE	REAL VIBO	Mercoledì 20/3
JUNIOR TROPEA	JUNIOR PIZZO	Martedì 19/3

3^ Giornata Ritorno Sabato 23 Marzo 2019 ore 15:00 (da definire)		
JUNIOR TROPEA	ROMBIOLESE	
REAL VIBO	SAN CALOGERO	
JUNIOR PIZZO	FULGOR ZUNGRI	

4^ Giornata Ritorno Sabato 13 Aprile 2019 ore 16:00 (da definire)		
FULGOR ZUNGRI	REAL VIBO	
SAN CALOGERO	JUNIOR TROPEA	
JUNIOR PIZZO	ROMBIOLESE	

5^ Giornata Ritorno Sabato 27 Aprile 2019 ore 16:00 (da definire)		
ROMBIOLESE	SAN CALOGERO	
JUNIOR TROPEA	FULGOR ZUNGRI	
REAL VIBO	JUNIOR PIZZO	

ANNUARIO CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – Gir. A – S.S. 2018 / 2019

Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. VIBO VALENTIA

A.S.D. AZZURRA 1998	Matr. 933871	E-MAIL asd.azzurra1998@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O MAZZA ANTONIO – VIA MARCELLINA 108 – S.OMOFRIO (VV)		
Telefono Sede:	3473321992	cell: Fax:	Colori sociali: AZZURRO
Campo da giuoco:	COMUNALE M. TETI - FILOGASO (VV)		
A.S.D. FILADELFIA 93	Matr.950432	EMAIL asdfiladelfia93@gmail.com	SITO
Corrispondenza:	C/O DOMENICO BARTUCCA – VIA A. GUARASCI – FILADELFIA (VV)		
Telefono Sede:	3394052338		Colori sociali: GIALLO ROSSO
Campo da giuoco:	COMUNALE FILADELFIA – VIALE EUROPA (223)		
A.S.D. REAL FABRIZIESE	Matr. 914904	E-MAIL	SITO
Corrispondenza:	C/O MONTELEONE BRUNELLO – VIA V.VENETO 191 - 89823 FABRIZIA (VV)		
Telefono Sede:	3286025711	Fax:	Colori sociali: GIALLO VERDE
Campo da giuoco:	COMUNALE FABRIZIA (341)		
A.S.D. REAL PIZZO	Matr. 944211	E-MAIL iosella75@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O SANTACROCE FRANCESCO - CDA SPEZIALE - PIZZO (VV) 89812		
Telefono Sede:	333.6670703	Fax:	Colori sociali: AZZURRO BIANCO
Campo da giuoco:	COMUNALE PIZZO "V.TUCCI" – LOC. PIZZO CALABRO VIA RIVIERA PRANGI – MARINELLA (118)		
A.S.D. SANT'ONOFRIO	Matr.946158	E-MAIL info@santonofriocalcio.it	SITO
Corrispondenza:	C/O PRESIDENTE FRANCESCO CIANCIO , VIA TRE CROCI SNC - (VV)		
Telefono Sede:	3273495183	Fax :	Colori sociali: GIALLO ROSSO
Campo da giuoco:	COMUNALE TEN. RIZZO S.ONOFRIO		
A.S.D. SOCCER GEROCARNE	Matr.948207	E-MAIL pasquydemasi@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O PASQUALINA DEMASI – VIA MICHELE BIANCHI – 107/B GEROCARNE 89831 (VV)		
Telefono Sede:	3346197718	Fax :	Colori sociali: ROSSO BLU
Campo da giuoco:	COMUNALE GEROCARNE (338)		
A.G.D. SORIANO 2010	Matr.933092	E-MAIL agssoriano2010@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O GIARDINIERI AG. MORABITO – SORIANO CALABRO ,89831 (VV)		
Telefono Sede:	3470194150	Fax :	Colori sociali: ROSSO BLU
Campo da giuoco:	COMUNALE SORIANO CALABRO (121)		



ANNUARIO CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – Gir. B – S.S. 2018 / 2019

Delegazione Provinciale F.I.G.C. – L.N.D. VIBO VALENTIA

S.D. FULGOR ZUNGRI	Matr. 946198	E-MAIL: raffapaolo@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O PAOLO RAFFA VIA F. CILEA 5 - ZUNGRI – (VV)		
Telefono Sede:	338.3171899	cell. 347.9231918	Fax: Colori sociali: BIANCO AZZURRO
Campo da giuoco:	COMUNALE ZUNGRI F. LIMARDO - VIA GALLUPPI (340)		
A.S.D. JUNIOR PIZZO	Matr. 945966	E-MAIL: fraloer3@alice.it	SITO
Corrispondenza:	C/O DOMENICO SAVASTANO VIA VITTORIO EMANUELE 40 –PIZZO (VV)		
Telefono Sede:	349.0555968		Colori sociali: BIANCO ROSSO
Campo da giuoco:	COMUNALE PIZZO "V.TUCCI" – LOC. PIZZO CALABRO VIA RIVIERA PRANGI – MARINELLA (118)		
S.C.D. JUNIOR TROPEA	Matr. 910073	EMAIL: juniortropea@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O ROCCO MARIA - VIA F. BARONE – 89861 TROPEA (VV)		
Telefono Sede:	0963.61859	cell. 333.7718896	Fax : Colori sociali: GIALLO ROSSI
Campo da giuoco:	COMUNALE "DELSOLE"	VIA MARINA VESCOVATO	- TROPEA (69)
A.S.D. REAL VIBO	Matr. 934697	E-MAIL: asdrealvibo@libero.it	SITO
Corrispondenza:	C/O RAMONDINO MASSIMO – VIA PAPANDREA 5 - 89900 – VIBO VALENTIA (VV)		
Telefono Sede:	338.4118420	Fax:	Colori sociali: ROSSO NERO
Campo da giuoco:	COMUNALE CESSANITI – VIA PROVINCIALE PER PANNACONI (VV)		
F.C.D. ROMBIOLESE	Matr. 934830	E-MAIL	SITO
Corrispondenza:	C/O FERRARO NICOLA – CSO S. PELLICO 209 - ROMBIOLO 89841 (VV)		
Telefono Sede:	345.5803020	- 3397708136	Colori sociali: AZZURRO
Campo da giuoco:	COMUNALE "S. LO SCHIAVO" ROMBIOLO – CDA CONVENTO		
U.S. SAN CALOGERO	Matr. 64438	E-MAIL	SITO
Corrispondenza:	C/O PRESTIA GAETANO – VIA POLA 60, SAN CALOGERO 89842 (VV)		
Telefono Sede:	3461383866	Fax:	Colori sociali: ROSSO CELESTE
Campo da giuoco:	COMUNALE "MAIO" SAN CALOGERO (167)		

